

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3515 del 05/07/2017
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 13/2015 - C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARO. Autorizzazione Unica relativa ad una attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi costituiti da materiale tessile in Comune di Ro ferrarese.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3643 del 05/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno cinque LUGLIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Pratica n. 13714/2017

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. 13/2015 – C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARO. Attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi costituiti da materiale tessile in Comune di Ro ferrarese.

IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data 3.05.2017 (assunta al protocollo di Arpae in data 4/05/2017 con il numero PGFE2017/5106), presentata dalla Società C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA ARO, nella persona del legale rappresentante Malossi Rossella, con sede legale in Comune di Ro ferrarese (Fe) via Roma n. 13, CF 01239580382, per autorizzazione all'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi costituiti da materiale tessile;

Dato atto che con nota PGFE/2017/5255 del 9.05.2017 è stato avviato il procedimento per l'istruttoria dell'istanza in oggetto, per la conclusione della quale è previsto un termine di 150 giorni, salvo eventuali sospensioni;

Visti:

- il verbale della seduta della conferenza dei servizi del 6 giugno 2017, trasmesso con nota PGFE/2017/6555 del 8/07/2017, che approva l'attività di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi costituiti da materiale tessile;
 - la nota dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi del 9.06.2017, assunta al PGFE/2017/6768 del 13/06/2017, con la quale si trasmetteva il parere favorevole dei vigili del fuoco, espresso nell'ambito della Comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi pervenuta all'Unione dei Comuni in data 19.01.2017, prot. Gen. n. 782, alle condizioni di seguito riportate:
 1. il presente parere riguarda esclusivamente il deposito di prodotti tessili ubicato in container in area esterna e pertanto non si esprime valutazione di progetto circa i locali interni, che risultano attività non soggetta al controllo dei vigili del fuoco e per i quali la documentazione presentata non consente di esprimere parere di conformità;
 2. si precisa che, essendo presente altra attività già autorizzata ai fini anticendio (SCIA del 12.12.2014 con validità sino al 12.12.2019 per att. 13 A D.P.R. 151/2012), il presente procedimento risulta una modifica a quello precedente e pertanto il successivo atto autorizzativo ai fini anticendio manterrà scadenza sopra citata;
- Si specifica inoltre che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica presentata, devono essere integralmente osservate le

norme di prevenzioni ed incendi ed i criteri di sicurezza anticendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica;

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/11, la Società cooperativa prima dell'esercizio dell'attività dovrà presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata dalla documentazione prevista dall'art. 4 del D.M. 7/08/2012 ed utilizzando la modulistica allegata al decreto DCPST n. 200 del 31.10.2012;

Si ricorda, infine, che l'esercizio dell'attività rimane subordinato, oltre che al rilascio della SCIA, all'attuazione degli adempimenti previsti dal Dlgs 81 del 9.04.2008 in particolare per quanto riguarda il documento di sicurezza, la designazione dei lavoratori addetti alla lotta anticendi e/o evacuazione e alla relativa formazione;

Preso atto che:

- la Cooperativa sociale intende svolgere un'attività di sola messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi costituiti da materiale tessile e abbigliamento, proveniente dalle raccolte differenziate (campane) svolte dalla cooperativa stessa per conto del Gestore pubblico;
- i rifiuti di cui sopra, sono classificati rifiuti urbani, pertanto esenti dall'emissione del FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (FIR) nella fase della raccolta sulla base di quanto stabilito all'art. 193, comma 4 del Dlgs 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010, ad oggi in vigore;
- il materiale stoccato presso l'impianto verrà avviato al recupero circa ogni 10 giorni; il formulario dei rifiuti verrà quindi compilato per i rifiuti in uscita dall'impianto stesso;

- la Cooperativa sociale, terminata la fase della raccolta giornaliera, procederà alla pesatura presso pesa pubblica o privata da annotare sul registro di carico e scarico;
- l'attività di sola messa in riserva di rifiuti costituiti da materiale tessile non prevede la produzione di rifiuti derivanti dalle operazioni di formazione dei carichi omogenei, estranei alla frazione tessile vera e propria;
- i materiali stoccati presso l'impianto verranno conferiti in impianti di recupero ubicati in Italia;

Visti

- Il DLgs 152/2006;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

Considerato che:

- la Cooperativa sociale per l'attività autorizzata con il presente atto aveva presentato comunicazione di inizio attività di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del Dlgs 152/2006 (pratica SINADOC n. 4590/2017);
- con DET-AMB-602 del 8.02.2017 si disponeva il divieto di inizio attività per il recupero di rifiuti non pericolosi di cui sopra, in quanto non ammessa (uso U17) nel sub-ambito urbane in cui ricade;
- l'approvazione del progetto in sede di Conferenza costituisce variante al RUE con l'inserimento di apposita simbologia nella tavola 10 e relativa legenda, nonché nell'inserimento di integrazione all'art. 1.1.10 delle Norme, per certificare ed attestare i progetti in Variante agli strumenti urbanistici secondo le procedure speciali di legge;

Ritenuto sulla base della valutazione positiva del progetto da parte della Conferenza dei Servizi, di autorizzare la ditta in oggetto alla gestione di un'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi; ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006; l'autorizzazione costituisce variante allo strumento urbanistico comunale;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente

e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

A U T O R I Z Z A

la Società Cooperativa Sociale ARO, nella persona del legale rappresentante protempore Malossi Rossella, CF 01239580382, con sede legale ed impianto in Comune di Ro ferrarese, via Roma n. 13, alle attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi costituiti da materiale tessile e abbigliamento.

L'attività è disciplinata dalle disposizioni di cui alla parte IV del Dlgs 152/2006 e s.m.i. ed alle condizioni di seguito riportate:

1. L'esercizio di tali attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**;
2. L'area oggetto dell'attività autorizzata con il presente atto dovrà essere delimitata con apposita recinzione e sorvegliata, al fine di evitare il deposito incontrollato di rifiuti all'esterno dell'area stessa;
3. Potranno essere sottoposti esclusivamente alle operazioni di messa in riserva (R13) i seguenti rifiuti non pericolosi:

CER 200110 *abbigliamento*

CER 200111 *prodotti tessili*

4. Il quantitativo massimo (istantaneo e annuale) di rifiuti che potrà essere sottoposto alla messa in riserva non dovrà superare rispettivamente le 40 tonnellate/istantanee e 3.000 tonnellate/anno;

5. il posizionamento dei due container per lo stoccaggio dei rifiuti tessili deve essere effettuato come rappresentato nella planimetria allegata al presente atto sotto la voce allegato "A", quale parte integrante del presente atto, in maniera tale da essere il più possibile occultati rispetto alla

pubblica via;

6. le fasi di stoccaggio (riempimento e svuotamento dei container) non devono provocare ammaloramenti alla sede del piazzale;

7. dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere dei vigili del Fuoco riportato in premessa;

8. La Società cooperativa dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto della presente autorizzazione, per lo smaltimento finale, siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/06;

9. La Società cooperativa autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

10. Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la Società ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni;

11. L'attività di messa in riserva deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente;

12. Gli impianti devono essere mantenuti integri e l'area dotata di idonei mezzi antincendio costantemente efficienti, secondo quanto indicato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara;

13. l'autorizzazione avrà validità fino al 30.06.2027.

Per l'esercizio dell'attività deve essere costituita a favore di Arpae – Direzione Generale – via Po n. 5 – Bologna, P.IVA 04290860370, apposita garanzia finanziaria da presentare entro il termine massimo di **180 giorni** dalla data di ricevimento del presente atto ed a pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, per un importo pari a **€ 20.000,00 (ventimila/00)**, importo minimo delle garanzie finanziarie di cui al paragrafo 5.2, punto 1 della delibera di G.R. n. 1991-2003.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2bis della legge n. 1 del 2011 di conversione del d-l n.196 del 2010 "Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti", l'importo della garanzia finanziaria così calcolato è ridotto rispettivamente del 40% per imprese che aderiscono all'ISO 14001 e del 50% per le

imprese registrate EMAS.

In tal caso la Società cooperativa dovrà allegare alle garanzie prestate copia dell'attestato di cui sopra o autodichiarazione che ne è in possesso.

Per il rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata istanza almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000 n. 1980, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della ditta stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il progetto approvato con il presente atto costituisce variante al RUE, così come riportato in premessa.



Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato in copia conforme all'originale, esente da bollo, alla Società, e viene trasmesso al Comune di Ro ferrarese, all'Unione Terre e Fiumi, all'AUSL di Ferrara, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara e al ST ARPAE Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(Ing. Paola Magri)

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.